



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 34 del 14/06/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 15 giugno al 14 luglio 2020. Biblioteca comunale.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (GU n.125 del 16-5-2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020, allegate e richiamate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare:

- l'art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza) *"Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 15 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020"*;
- l'art. 2 (attività produttive industriali, artigianali, commerciali e sociali) *"Nel territorio della Regione Siciliana, dal 15 giugno 2020, sono consentite tutte le attività economiche e sociali individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 [...]. Dal 15 giugno 2020 è, altresì, consentito lo svolgimento delle attività specificatamente indicate nelle Linee guida dell'11 giugno 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, approvate in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1, d'ora innanzi richiamate anche soltanto come "Linee guida")"*; [...]
- l'art. 12 (disposizioni finali) *"Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020. [...] La presente Ordinanza, con validità dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. [...]"*;

Ritenuto che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

1. L'apertura della biblioteca comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00.
2. Il rispetto delle seguenti misure:
 - Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
 - Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
 - Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 - I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
 - Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
 - L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 - In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani.
 - Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
 - Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.
 - Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.
 - Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
 - L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
 - Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
 - Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
 - Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
 - Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
3. L'osservanza delle seguenti misure igieniche sanitarie:
 - lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - evitare abbracci e strette di mano;
 - mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

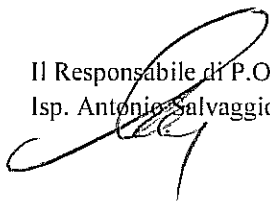
4. La presente Ordinanza ha efficacia **dal 15 giugno al 14 luglio 2020.**

DISPONE CHE

- Il Responsabile del Servizio Cultura è onerato dell'organizzazione delle suddette misure secondo un adeguato "principio di proporzionalità" e, quindi, tenendo conto del reale afflusso giornaliero di utenti.
- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
- Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Il Responsabile di P.O.
Isp. Antonio Salvaggio




IL SINDACO
DOT. ALFONSO PROVVIDENZA

